SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche - Obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: **7%** serie ordinaria ventennale; **8%**: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **9%**: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **10%**: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **13%**: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria decennale, serie ordinaria quindicennale; **10 - 13,50%** serie speciale Garantite dallo Stato (1980/1993), sorteggiate il 15 novembre 1989.

89A5367

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 dicembre 1989, n. 389.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196, e 5 agosto 1989, n. 279.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1989, N. 338.

All'articolo 2, il comma 9 è soppresso.

All'articolo 4, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore».

All'articolo 7, al comma 5, le parole: «31 dicembre 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1990».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 dicembre 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4251):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DONAT CATTIN) il 10 ottobre 1989.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 10 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 ottobre 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 ottobre 1989.

Esaminato dalla XI commissione il 19 ottobre 1989.

Esaminato in aula il 21 novembre 1989 e approvato il 22 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1974):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 24 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 novembre 1989.

Esaminato dalla 11ª commissione il 5 dicembre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1989.

89G0473

DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1989, n. 390.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento, nonché di ricostituire le posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 845 miliardi in ragione d'anno,

provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

Art. 2.

Proroga del trattamento di integrazione salariale

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1990. Sono altresì prorogati alla predetta data i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 117,5 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto, dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 5,9 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

Art. 4.

Norme in materia di pensionamento anticipato

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1990.

2. Ferma rimanendo la validità delle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, di quelle presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 settembre 1989, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa. Per le domande presentate nel periodo tra il 1° marzo ed il 2 giugno 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS, si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 agosto 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 354 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione dell'anticipazione del trattamento in complessive lire 955 miliardi, mediante utilizzo della rimanente parte del gettito contributivo richiamato nella lettera *a)* e del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5.

Art. 5.

Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute nell'anno 1988

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per il medesimo anno, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1988, da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate in quell'anno, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno 1987. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione per l'anno 1988 da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno 1987, è fissato al 30 giugno 1989.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.

Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata

dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentanzione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

Art. 7.

Disposizioni diverse

1. L'incremento di sei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, riguarda anche i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19. Il relativo onere, valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 a favore dei dipendenti delle imprese indicate al medesimo comma 1 si intendono prorogati al 28 febbraio 1990, purché siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1989 e in lire 693 milioni per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca sono elevate nella misura dello 0,41 per cento, di cui lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

7. Per far fronte alle esigenze connesse al pagamento dei ratei di pensione in favore degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è concesso un contributo straordinario di 66 miliardi e 300 milioni di lire a carico delle disponibilità finanziarie relative all'anno 1989 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0472

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 novembre 1989.

Elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, del personale appartenente:

a) ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica;

b) al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 17 luglio 1989, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota n. 5225 del 5 agosto 1989 con la quale l'amministrazione ha chiesto al presidente del Consiglio di Stato di designare un magistrato, con la qualifica non inferiore a consigliere, per la nomina quale presidente della commissione elettorale centrale;

Vista la nota n. 1100/CP del 20 ottobre 1989, con la quale il presidente del Consiglio di Stato comunica che, in conformità alla delibera assunta dal consiglio di presidenza nella seduta del 5 ottobre 1989, il consigliere di Stato dott. Giuseppe Pasqua è designato quale presidente della commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono indette per i giorni 25 e 26 febbraio 1990 ed avranno svolgimento il giorno 25 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 26 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino Ufficio scolastico interregionale - Corso Matteotti, 32/*A*;

Liguria, con sede in Genova - Ufficio scolastico regionale - Corso A. Podestà, 5;

Lombardia, con sede in Milano - Ufficio scolastico regionale - Via M. Gonzaga, 2;

Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste - Ufficio scolastico regionale - Piazza S. Antonio Nuovo, 6;

Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede in Venezia - Ufficio scolastico interregionale - Cannaregio 6099, pl. Van Axel;

Emilia-Romagna, con sede in Bologna - Ufficio scolastico regionale - Via Fossalta, 2;

Toscana, con sede in Firenze - Ufficio scolastico regionale - Viale Gramsci;

Marche, con sede in Ancona - Ufficio scolastico regionale - Via XXV Aprile, 19;

Abruzzo e Molise, con sede in L'Aquila - Ufficio scolastico interregionale - Via Crispomonti, 3;

Lazio e Umbria, con sede in Roma - Ufficio scolastico interregionale - Via Pianciani, 32;

Campania, con sede in Napoli - Ufficio scolastico regionale - Via Roma, 402;

Puglia e Basilicata, con sede in Bari - Ufficio scolastico interregionale - Via Cairoli, 42;

Calabria, con sede in Catanzaro - Ufficio scolastico regionale - Via dei Normanni;

Sicilia, con sede in Palermo - Ufficio scolastico regionale - Via Sampolo, 65;

Sardegna, sede in Cagliari - Ufficio scolastico regionale - Viale Regina Margherita, 6.

Art. 3.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Pavan Piccitto dott.ssa M. Antonietta, primo dirigente sovr. Torino.

Componenti:

Iennaco dott. Paolo Ismaele, ispett. gen. rag. P.S. Torino;
Giordano Franca, rag. P.S. Cuneo:
Bellas Giorgio, coadiutore P.S. Cuneo;
Vinciguerra Salvatore, segretario P.S. Novara;
Petrasanta Caterina, sesta qual. funz. P.S. Torino.

LOMBARDIA

Presidente:

Finocchiaro dott. Pietro, dir. sup. sovr. Milano.

Componenti:

Gentile dott. Giovanni, dir. sup. rag. P.S. Milano;
Mannella dott. Giuseppe, dir. rag. II class. P.S. Bergamo;
Pedercini Daniela, coadiutore P.S. Bergamo;
Tucci dott. Francesco, nona qual. funz. P.S. Milano;
Cantarone dott. Gaetano, dir. segr. cons. mus. Milano.

LIGURIA

Presidente:

Carpinelli dott. Armando, dir. sup. sovr. Genova.

Componenti:

Baudo dott. Elio, primo dirigente P.S. Imperia;
Federico rag. Francesco, dir. rag. II cl. P.S. Savona;
Marinucci dott. Alvaro, ispett. gen. rag. P.S. Genova;
Leonardi Lombardi M. Grazia, coadiutore P.S. La Spezia;
Romano rag. Maria Grazia, segretario cons. mus. Genova.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Corbi dott. Ottaviano, dir. sup. sovr. Trieste.

Componenti:

Grieco dott. Giuseppe, dir. sezione P.S. Trieste;
Lacapra Maria, coadiutore P.S. Gorizia;
Galati Vincenzo, ragioniere P.S. Trieste;
Geretto Pasti Adriana, settima qual. funz. P.S. Udine;
Bundi rag. Eva, segr. cons. musica Trieste.

VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Condorelli dott. Antonio, dir. sup. sovr. Venezia.

Componenti:

Sorrentino dott. Francesco, dir. sez. P.S. Belluno;
Piselli Rosellina, segr. P.S. Verona;
Cianciafara Giuseppe, coadiutore P.S. Treviso;
Ruju Francesco, vice dir. rag. P.S. Venezia;
Gonella rag. Giovanni, segr. acc. belle arti Venezia.

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Finocchiaro dott. Francesco, dir. superiore sovr. Bologna.

Componenti:

Montaletti Carlo, rag. capo P.S. Ravenna;
Marra dott. Antonio, dir. sezione P.S. Bologna;
Vernetti Mauro, segretario P.S. Reggio Emilia;
Giannuzzi dott. Giacomo, nona qual. funz. P.S. Parma;
Ferrari rag. Milena, segr. acc. belle arti Bologna.

TOSCANA

Presidente:

Marino dott. Sebastiano, dir. sup. sovr. Firenze.

Componenti:

Monnanni Franco, coad. datt. P.S. Siena;
Pieruccini Pietro, segretario P.S. Lucca;
Fetonte Luigi, coadiutore P.S. Lucca;
Zacchi Manuela, settima qual. funz. sovr. Firenze;
Tassinari dott. Gino, dir. segr. acc. belle arti Firenze.

MARCHE

Presidente:

Biscardi dott. Luigi, dir. sup. sovr. Ancona.

Componenti:

Cimarelli Anna Maria, settima qual. funz. P.S. Macerata;
Nebbia Giulio, settima qual. funz. P.S. Macerata;
Graziosi Rosalba, quinta qual. funz. P.S. Pesaro;
Marletta Luigi, settima qual. funz. sovr. Ancona;
Franzoni Paola, segr. cons. mus. Pesaro.

LAZIO E UMBRIA

Presidente:

Accardo Minicucci dott.ssa Anna, dir. sup. sovr. Roma.

Componenti:

Porta Alessandro, coadiutore sovr. Roma;
Mandarelli Mario, dir. sez. P.S. Frosinone;
Gelfusa Eliana, quinta qualifica P.S. Roma;
Redi Ennio, settima qual. funz. P.S. Viterbo;
Pompeo dott. Attilio, dir. segr. acc. belle arti Frosinone.

ABRUZZO E MOLISE

Presidente:

Di Cesare dott. Giuseppe, dir. sup. sovr. L'Aquila.

Componenti:

D'Alonzo Rocco, segretario P.S. Teramo;
Celi dott.ssa Vanda, dir. rag. P.S. L'Aquila;
Astolfi dott. Settimio, dir. rag. P.S. Pescara;
Camposacurno Nicolino, segr. capo P.S. Campobasso;
Fantacci dott. Fabio, dir. segr. cons. mus. Campobasso.

CAMPANIA

Presidente:

Capezzone dott. Benedetto, dir. sup. sovr. Napoli.

Componenti:

Ciardiello dott. Angelo, nona qual. funz. P.S. Napoli;
Leonetti Anna Maria, ex segr. capo P.S. Caserta;
Mennitto Francesco, coadiutore P.S. Napoli;
Amato Guglielmo, ottava qual. funz. sovr. Napoli;
Santo dott. Raffaele, dir. segr. acc. belle arti Napoli.

PUGLIA E BASILICATA

Presidente:

Postiglione dott. Nicola, dir. sup. sovr. Bari.

Componenti:

Castiglione Minischetti Leonardo, segr. sovr. Bari;
Angelini Mario, nona qual. funz. rag. P.S. Bari;
Caputi Luigi, dir. div. R.E. sovr. Bari;
Mastroviti dott. Vittorio, dir. di rag. P.S. Matera;
Brindicci dott. Angelo, dir. segr. acc. belle arti Bari.

CALABRIA

Presidente:

Vincelli dott. Luigi, primo dirigente sovr. Catanzaro.

Componenti:

Serranò Domenico, segretario P.S. Reggio Calabria;
Coscia Camillo, segr. capo P.S. Catanzaro;
Perri dott. Raffaele, dir. sez. sovr. Catanzaro;
Russo Corrado, segr. P.S. Catanzaro;
Zinga rag. Luigi, segr. cons. mus. Cosenza.

SICILIA

Presidente:

Betta dott. Natale, dir. sup. sovr. Palermo.

Componenti:

Carlisi rag. Giuseppe, rag. P.S. Agrigento;
Pedaci Alberto, settima qual. funz. P.S. Palermo;
Lombardo Umberto, coad. sup. P.S. Agrigento;
Pirajno dott.ssa Maria, consigliere P.S. Trapani;
Leonardi dott. Rosario, dir. segr. acc. belle arti Catania.

SARDEGNA

Presidente:

Solinas dott. Vittorio, dir. sup. sovr. Cagliari.

Componenti:

Floris Paola Sorgio, settima qualif. funz. P.S. Cagliari;
Mulas Franca Maria, coord. amm.vo. P.S. Nuoro;
Fadda dott. Vincenzo, nona qual. funz. P.S. Oristano;
Salaris Salvatore, settima qual. funz. P.S. Oristano;
Murtas dott.ssa Ignazia, dir. segr. cons. mus. Cagliari.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Pasqua dott. Giuseppe, consigliere di Stato.

Componenti:

Cocco dott. Pasquale, dirigente superiore - A.C.;
Salernitano dott. Paolo, dirigente superiore - P.S. Sassari;
Criscuoli dott. Silvio, primo dirigente - A.C.;
Spagnoletti dott. Ascanio, direttore di sezione - A.C.;
Serpicelli dott.ssa Maria Annunziata, direttore di sezione - A.C.;
Di Valerio dott. Antonio, ispettore gen. es. - Acc. Naz. A.D. Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 12 dicembre 1989.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro: MATTARELLA

89A5604

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 16 novembre 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la frazione Rigatti in comune di Varco Sabino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la frazione di Rigatti in comune di Varco Sabino così delimitata:

«dall'incrocio della strada comunale del Monte con la comunale della Selva, si segue quest'ultima fino all'incrocio con il fosso del Rio che in direzione est incontra la strada Teglieto-Mercetelli che si segue in direzione sud, comprendendo la particella 338 foglio 16 fino al fosso di Mercetelli. Da questo, in direzione sud-ovest si prosegue fino al fosso dell'Acquaio fino ad

incrociare la strada comunale della Madonnella, in direzione nord, comprendendo le particelle 28 e 33 foglio 15, in direzione nord-est si raggiunge la strada comunale del Monte. Proseguendo lungo questo fino ad incontrare la strada comunale della Selva si ricongiunge al punto di partenza»,

riveste nella totalità particolari caratteristiche di pregio ambientale;

Considerato, in particolare, che tale territorio è contrassegnato dalla permanenza di elementi naturalistici e paesaggistici di indubbio ed oggettivo valore la cui unitarietà, integrità, omogeneità e figurabilità sono testimoniate dalle relazioni spaziali e visuali che legano l'antico abitato di Rigatti le cui falde sono sottolineate da declivi integri nella propria configurazione morfologica e tuttora a conduzione silvo pastorale, in accordo con la tradizione storica e culturale dei luoghi;

Considerato, in particolare, che il centro storico di Rigatti costituisce un *unicum* di rilevante interesse paesistico in quanto la struttura formale e lo sviluppo *a podium* del suo agglomerato urbano, rispondenti alla orografia dei luoghi e da questi ultimi condizionati, hanno conservato nel tempo le originali valenze, in una connessione di rapporti ambientali, tra esistenti strutture antropiche e presenze naturalistiche, che ha assunto pari valore di testimonianza culturale sul piano del confronto tra contesto ambientale e opera modificatrice dell'uomo;

Considerato, altresì, in particolare, che l'antico borgo di Rigatti e le sue aree contermini sono esempio autentico di una organica non distruttiva presenza dell'uomo sul territorio «cicolano» nel corso della sua multiforme e complessa vicenda storica, e che il borgo suddetto, per la suggestiva presenza del palazzo già Mareri, Sacchetti e Vitelleschi e delle sue pertinenze (già interessati da decreti ministeriali di vincolo monumentale ai sensi della legge n. 1089/1939), si configura quale nucleo indissolubile dalla trecentesca posizione di difesa posta a cavallo tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli in ciò assumendo valore storico territoriale inalienabile per la comprensione dei luoghi da tutelarsi nella percepibilità delle esistenti prospettive visuali e per tali ragioni da conservarsi integri nel loro assetto paesaggistico;

Considerato che con le note n. 007881 del 1° settembre 1979, n. 12430 del 31 dicembre 1979, n. 2894 dell'8 ottobre 1980, n. 11949 del 31 dicembre 1980, n. 2296 dell'8 giugno 1982, n. 4042 del 1° dicembre 1982 questo Ministero ha reso edotto l'assessorato all'urbanistica e assetto del territorio della regione Lazio dei pregevoli valori paesistico e ambientali della frazione Rigatti;

Considerato che con le note n. 3445 del 24 aprile 1982 e n 006846 del 9 aprile 1984 l'assessorato sopraindicato dichiarava di aver iniziato l'istruttoria del vincolo paesaggistico *ex lege* n. 1497/1939 per la suddetta frazione;

Considerato che tale istruttoria non è mai stata perfezionata, né si è proceduto da parte della regione Lazio alla definizione del vincolo stesso;

Considerato che la giunta regionale del Lazio con delibera n. 2273 del 28 aprile 1987 ha adottato il piano territoriale paesistico denominato «Bassa Sabina ambito territoriale n. 6» nel quale la frazione di Rigatti e il comune di Varco Sabino sono sottoposti ad una «tutela orientata»;

Considerato che la categoria di tutela orientata individuata nel sopracitato piano territoriale paesistico non garantisce il piu idoneo grado di salvaguardia per la frazione Rigatti così come sopra perimetrata;

Vista la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497 1939 inoltrata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con la nota n. 32578-88 del 20 marzo 1989 e n. 9184 del 13 aprile 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 20-21 settembre 1989;

Decreta:

La frazione Rigatti in comune di Varco Sabino, così come sopra delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, secondo comma, lettera *a)*, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica,

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Varco Sabino e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Ministro: FACCHIANO

89A5647

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1989.

Esenzione dal pagamento del diritto fisso per gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci importati temporaneamente dalla Norvegia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto l'art. 10 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che ha modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1986, che ha stabilito gli importi del diritto fisso da applicarsi ai veicoli norvegesi in temporanea importazione;

Ritenuto che tra l'Italia e la Norvegia si è convenuto di addivenire ad una nuova regolamentazione dell'imposizione fiscale sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Norvegia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il trattamento di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

89A5603

DECRETO 1° dicembre 1989.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale la misura stessa è stata elevata in lire 250 al litro, con effetto dal 1° giugno 1987;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 498 del 25 settembre 1989, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 12 ottobre 1989, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 113/STAT del 18 ottobre 1989, ha fatto pervenire la tabella dei valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1990;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 14 della legge n. 440 del 1987, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 250 al litro; si ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 27 dicembre 1988;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi i sottelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 27 dicembre 1988:

1) olio combustibile fluido:

a) superiore a 3 °E, L. 1.730 al q.le;
b) fino a 5 °E, L. 1.351 a hl;

2) olio semifluido e denso:

a) superiore a 5° fino a 7 °E, L. 1.408 al q.le;
b) superiore a 7 °E, L. 1.307 al q.le;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 della legge 23 aprile 1981, n. 153 e dell'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, viene stabilita in L. 250 al litro per benzina, in L. 1 al litro per petrolio e gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

PROSPETTO ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRA-DOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto (lire)	Aliquota %
Lubrificanti per autovetture:		
a) Fiat multigrado 15/W40 kg	7.000	4
Fiat Selenia (ex VS 20w30/40) kg	9.000	4
b) Agip Sintesis kg	8.500	4
Agip Supermultigrade kg	7.500	4
Agip HD kg	6.300	4
c) I.P. Super M.O. 10/W-50 kg	6.500	4
I.P. Tarus M 15/40 kg	6.500	4
d) Monteshell Helix (ex Total GTS 15/W50) kg	7.000	4
Monteshell × 100 (ex Total Super HD) kg	5.500	4
1) *Tabacchi:*		
1.1 Nazionali lavorati: pacchetti da 20 sigarette	1.200	12,3
1.2 Esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	1.800	10
2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):		
2.1 Whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	8.000	3
2.2 Whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	17.000	3
2.3 Whisky invecchiato oltre 12 anni	45.000	4
2.4 Cognac invecchiato	45.000	3
3) *Articoli sportivi:*		
3.1 Sci da discesa	250.000	3
3.2 Sci da fondo	130.000	3
3.3 Attacchi	140.000	4
3.4 Scarponi	170.000	4
3.5 Bastoncini	20.000	5
3.6 Zaini professionali	160.000	5
3.7 Zaini sportivi	50.000	5
4) *Profumi e prodotti di bellezza:*		
4.1 Essenze - a oncia - 30 gr (a conf.)	110.000	3
4.2 Acque di colonia e lavande, flacone da 80 a 120 gr	36.000	3
4.3 Smalti, rossetti e ciprie, a pezzo	12.000	3
4.4 Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno, a confezione	12.000	3
4.5 Creme per la pelle, tubetti o vasetti, cadauno	36.000	2
4.6 Prodotti alcoolici, dopobarba, a confezione	14.000	3
4.7 Saponi fini solidi, a confezione	8.000	2
4.8 Saponi per barba e shampoo, a confezione	8.500	2
4.9 Latte e tonici, a pezzo	15.000	3
5) *Apparecchi fotografici e proiettori:*		
5.1 Macchine fotografiche professionali, cadauna	850.000	5
5.2 Macchine fotografiche semiprofessionali, cadauna	420.000	5
5.3 Macchine fotografiche da dilettante, cadauna	160.000	3
5.4 Dia-proiettori, cadauno	170.000	5
5.5 Proiettori, cadauno	150.000	10
5.6 Cineprese, cadauna	150.000	10
5.7 Telecamera e videoregistratore compact, cadauno	1.600.000	3
5.8 Telecamera, cadauna	900.000	5
5.9 Videoregistratori, cadauno	800.000	3
5.10 Flash, cadauno	70.000	3
5.11 Obiettivi, binocoli, cannocchiali, cadauno	190.000	3
6) *Apparecchi radio e televisori:*		
6.1 Radio con M.F. senza registratore, riproduttore, cadauna	100.000	5
6.2 Radio con M.F. e registratore, riproduttore, cadauna	250.000	6
6.3 Autoradio senza registratore, riproduttore, cadauna	75.000	10
6.4 Autoradio con registratore, riproduttore, cadauna	450.000	4
6.5 Televisori in bianco e nero	200.000	7
6.6 Televisori a colori inferiori a 15"	350.000	6
6.7 Televisori a colori superiori a 15"	700.000	6
6.8 Registratori, cadauno	110.000	7
6.9 Walkman e riproduttori, cadauno	80.000	7
6.10 Ricetrasmittente, cadauna	400.000	5
6.11 Monitor, cadauno	300.000	5
6.12 Compact-disk - Campo Hi-Fi	600.000	4
6.13 Video-lettori	350.000	5
6.14 Cassetta-lettori	300.000	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto (lire)	Aliquota
7) *Pellicceria:*		
7.1 Pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino confezione lungo	32.500.000	20
7.2 idem confezione corto, cadauna	25.000.000	20
7.3 Pellicce confezionate di lontra e lince conf. lungo, cadauna	8.500.000	20
7.4 idem confezione corto, cadauna	5.600.000	20
7.5 Pellicce confez. di visone conf. lungo, cadauna	5.200.000	20
7.6 idem conf. corto, cadauna	4.000.000	20
7.7 Pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi confezione lungo, cadauna	3.300.000	15
7.8 idem confezione corto, cadauna	2.500.000	15
7.9 Pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato confezione lungo	1.000.000	15
7.10 idem confezione corto, cadauna	800.000	15
7.11 Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna, cadauno	900.000	13
7.12 Giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna, cadauno	650.000	13
7.13 Giubbotti, giacche in pelle confezionati, cadauno	270.000	10
7.14 Pelli da pelliccia, al kg	650.000	10
8) *Pelletteria:*		
8.1 Valige e borsoni in tessuto, cadauno	107.000	9
8.2 Valige e borsoni in pelle	140.000	9
8.3 Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola, cadauna	535.000	8
8.4 Borse alta moda firmate in pelle, cadauna	267.000	9
8.5 Borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate, cadauna	160.000	9
8.6 Borse in pelli non pregiate, cadauna	75.000	9
8.7 Borse in tessuto, cadauna	65.000	9
8.8 Borse in tessuto plastificato firmate, cadauna	140.000	8
8.9 Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate, cadauna	70.000	7
8.10 Cinture in pelle o tessuto, cadauna	32.000	4
8.11 Guanti in pelle	48.000	4
8.12 Guanti in altre fibre	21.000	4
8.13 Cappelli in pelle	27.000	4
8.14 Calzature, al paio	75.000	4
8.15 Valige e borsoni in altri materiali, cadauno	140.000	9
9) *Tessuti a metro lineare:*		
9.1 Tessuto in lana	21.400	5
9.2 Tessuto in cotone	9.600	5
9.3 Tessuto in lino	21.400	5
9.4 Tessuto in seta	26.700	5
9.5 Tessuto sintetico	14.000	5
10) *Articoli di vestiario confezionati:*		
10.1 Impermeabile per uomo, a capo	320.000	2
10.2 Completo invernale per uomo, a capo	310.000	3
10.3 Completo estivo per uomo, a capo	270.000	3
10.4 Cappotto e mantella per uomo, a capo	290.000	3
10.5 Cappotto e mantella per donna, a capo	310.000	3
10.6 Soprabito primaverile per donna o impermeabile per donna, a capo	320.000	2
10.7 Abito completo per ragazzi, a capo	160.000	3
10.8 Cappotto invernale per ragazzi, a capo	160.000	3
10.9 Gonna di lana, a capo	110.000	3
10.10 Gonna di cotone, a capo	65.000	3
10.11 Pantaloni di lana, misto lana, cotone e velluto, a capo	64.000	4
10.12 Camicie uomo, a capo	40.000	4
10.13 Camicette donna, a capo	32.000	3
10.14 Camicie ragazzo, a capo	32.000	3
10.15 Camicette seta donna, a capo	160.000	4
10.16 Giacche a vento unisex, a capo	160.000	4
10.17 Completo lana donna, a capo	185.000	3
10.18 Giacca e giubbotto in cotone, a capo	160.000	3
10.19 Giacca e giubbotto in lana, a capo	214.000	3
10.20 Cravatte, sciarpe	40.000	3
10.21 Tute da sci	214.000	3
10.22 Abito cotone donna	130.000	3
10.23 Bluse cotone	85.000	3
10.24 Giacca e giubbotto in altre fibre	120.000	3
11) *Maglierie e filati:*		
11.1 Maglia cotone, felpe e polo per uomo e donna, a capo	32.000	3
11.2 Maglia di lana per uomo e donna, a capo	37.000	3
11.3 Maglia di lana per ragazzi, a capo	21.000	3
11.4 Maglia in cotone per ragazzi, a capo	16.000	3
11.5 Maglie in cachemire, cammello e alpaca, a capo	150.000	4
11.6 Filati di lana, al chilo	45.000	3
11.7 Berretti lana	21.000	3
11.8 Pantofole lana	18.000	3
11.9 Cappelli cotone	18.000	3
12) *Biancheria:*		
12.1 Pigiami e camicie da notte	48.000	3
12.2 Magliette e canottiere	21.000	3
12.3 Slip	11.000	3
12.4 Reggiseni	26.000	3
12.5 Calze lana	21.000	3
12.6 Calzini uomo	9.000	3
12.7 Collant	5.350	3
12.8 Plaid - coperte lana	107.000	3
12.9 Vestaglie	65.000	3
12.10 Piumoni	400.000	3
12.11 Lenzuola	50.000	3
12.12 Tovaglia	70.000	3

Il Ministro delle finanze
FORMICA

89A5649

DECRETO 4 dicembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taurianova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Taurianova è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taurianova è accertato per i giorni 9 e 10 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5648

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 novembre 1989.

Proposta italiana relativa al programma per lo sviluppo delle zone rurali, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 2052/88.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse istituito con l'art. 5 della legge medesima;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Viste le normative nazionali concernenti i singoli settori di intervento previsti nel programma;

Considerata la necessità di procedere al rafforzamento della coesione economica e sociale delle Comunità, anche mediante l'utilizzazione, mirata a raggiungere tale obiettivo, dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento tra gli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo agricolo, sezione orientamento;

Vista la dichiarazione della commissione delle Comunità europee posta a verbale della sessione del 19 dicembre 1988 del Consiglio delle Comunità europee, con la quale la commissione si è impegnata a prendere in considerazione elementi supplementari presentati dagli Stati membri dopo le scadenze previste dall'art. 6 del citato regolamento n. 4253/88;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee in data 10 maggio 1989, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 198 del 12 luglio 1989, che individua le zone rurali ammissibili al contributo comunitario di cui all'obiettivo n. 5*b*) del citato regolamento n. 2052;

Vista la propria delibera in data 2 dicembre 1987, concernente le «Procedure per l'applicazione della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1988, di approvazione della «Direttiva fondi comunitari a finalità strutturale»;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1989, che ha costituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, il Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali della Comunità europea;

Visto il parere reso dal Comitato di cui al comma precedente in data 24 ottobre 1989;

Vista la proposta del 23 ottobre 1989, n. 5261, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Udite le relazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per le politiche comunitarie;

Delibera:

I programmi predisposti dalle regioni e province autonome interessate presentati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e relative sintesi, di cui all'allegato, costituiscono, così come verranno modificati per rispettare i volumi finanziari di cui all'allegato quadro finanziario, la proposta italiana relativa ai piani di sviluppo rurale dell'obiettivo *5b)*, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88:

la proposta di cui alla presente delibera verrà inviata alle competenti autorità comunitarie e formerà oggetto di ulteriore esame da parte di questo Comitato prima della definizione del quadro comunitario di sostegno, al fine di determinare le linee complessive delle azioni che formeranno oggetto del cofinanziamento comunitario; nel corso di tale esame particolare attenzione verrà riservata agli interventi intersettoriali di cui alla delibera del 21 dicembre 1988 citata in premessa ed all'efficacia degli interventi stessi ai fini del rientro della disoccupazione nelle zone di riferimento. In tale contesto verranno anche considerate le proposte relative agli obiettivi 1, 2, nonché 3 e 4 del citato regolamento n. 2052/88 per l'eventuale definizione di direttive concernenti l'individuazione e l'ottimizzazione di sinergie tra i differenti programmi predisposti dai Ministeri capofila al fine di apportarvi gli adeguamenti necessari;

le azioni attuative del presente programma verranno predisposte tenendo conto del proficuo utilizzo dei fondi comunitari di cui alla citata delibera del 21 dicembre 1988, nonché delle esigenze di concertazione tra le amministrazioni capofila e le altre amministrazioni interessate;

il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicurerà d'intesa con le regioni e province autonome la salvaguardia dell'organicità delle proposte operative, nonché la compatibilità degli interventi con i programmi in questione e la loro fattibilità nei termini previsti;

il quadro finanziario allegato forma parte integrante della proposta oggetto di questa delibera; al finanziamento della quota parte nazionale concorre, per quanto di competenza, il fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/87.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

QUADRO FINANZIARIO PER L'OBIETTIVO N. *5b)*
(In milioni di lire)

Regioni e province autonome	Investimento complessivo	%	Cofinanziamento CEE previsto per fondo				%	Stato		Regione e altri enti		Privati		Bei	
			FEOGA	FERS	FES	Totale		Totale	%	Totale	%	Totale	%	Totale	%
1. Bolzano . .	587.301	19.9	28.868	80.545	772	110.185	14,3	—	—	110.663	34,1	366.453	33,2	—	—
2. Lazio . . .	424.600	14.4	55.570	97.080	14.700	167.350	21,7	129.050	21,3	65.700	20,2	62.500	5,7	—	—
3. Marche . .	500.000	17,0	28.300	70.850	18.558	117.708	15,3	101.164	16,7	50.100	15,4	231.028	21,0	—	—
4. Piemonte .	53.210	1.8	4.075	8.615	3.252	15.942	2,1	24.213	4,0	300	0,1	12.755	1,2	—	—
5. Toscana . .	652.792	22.2	30.916	63.157	16.409	110.482	14,3	157.444	25,9	43.901	13,6	216.620	19,6	124.345	89,2
6. Trento . . .	122.044	4.1	5.700	33.108	234	39.042	5,0	—	—	47.123	14,5	35.879	3,2	—	—
7. Umbria . .	211.473	7.2	26.734	44.400	7.200	78.334	10,2	76.666	12,6	6.887	2,1	34.586	3,1	15.000	10,8
8. Veneto . . .	394.069	13.4	42.772	81.056	8.185	132.013	17,1	118.221	19,5	—	—	143.835	13,0	—	—
Totale . . .	2.945.489	100,0	222.935	478.811	69.310	771.056	100,0	606.758	100,0	324.674	100,0	1.103.656	100,0	139.345	100,0

89A5618

DELIBERAZIONE 16 novembre 1989.

Modificazioni ed integrazioni al primo piano annuale di attuazione ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 6 e 8, della citata legge n. 64/1986 i quali prevedono che alla realizzazione del programma triennale si provveda con piani annuali di attuazione formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base di progetti di sviluppo regionali trasmessi dalle regioni, di progetti interregionali o d'interesse nazionale trasmessi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ed enti pubblici economici;

Visto il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986;

Vista la propria delibera adottata nella seduta del 29 dicembre 1986 con la quale è stato approvato il primo piano annuale di attuazione;

Considerato che nel corso della fase attuativa del primo piano annuale è emerso che nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla voce «rete formativa di cultura di impresa» si è verificato un contenimento della complessiva spesa preventivata in lire 200 miliardi per cui si sono rese disponibili risorse finanziarie per lire 51,150 miliardi;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inviata con nota del 13 novembre 1989;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Ferma restando l'assegnazione finanziaria già indicata in lire 200 miliardi nel primo piano annuale di attuazione relativamente all'insieme degli interventi «cultura di impresa» — di cui al più vasto progetto «rete formativa» inserito nell'azione organica n. 2 del primo piano annuale di attuazione — è integrato con un ulteriore progetto denominato «Sistemi formativi Confindustria» comportante un impegno finanziario di lire 40,642 miliardi.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

89A5619

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni agli articoli da 627 a 630 dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985; del senato accademico in data 23 settembre 1985 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in radiologia;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 31 ottobre 1986;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 627 a 630, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi.

Dopo l'art. 626, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in radiologia:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 627. — È istituita la scuola di specializzazione in radiologia presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia. Attese le diverse professionalità conseguibili al

termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della radiologia, la scuola si articola negli indirizzi di radiodiagnostica e scienze delle immagini e di radioterapia oncologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in radiodiagnostica e scienze delle immagini e in radioterapia oncologica.

Art. 628. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, di cui quattro in radioterapia oncologica, per un totale di sessanta specializzandi di cui dodici in radioterapia oncologica.

Art. 629. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, con gli istituti di radiologia, radioterapia e la facoltà di scienze con il dipartimento di fisica.

Art. 630. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 631. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisica e tecnica;
b) biologia, protezionistica e danni iatrogeni;
c) diagnostica per immagini;
d) oncologia;
e) radioterapia clinica.

Art. 632. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisica e tecnica:

matematica, fisica, statistica e informatica;
tecnologia della strumentazione;
organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità.

b) Biologia, protezionistica e danni iatrogeni:

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative (ultrasuoni, radiazioni luminose o fotobiologia, campi magnetici e gravitazionali, energia termica, radiofrequenze);
protezionistica (strumentazione e tecnica; aspetti normativi e legali);
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci;
radiopatologia clinica.

c) Diagnostica per immagini:

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini;
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini;
tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini;
indagini strumentali diagnostiche;
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati);
neuroradiologia;
radiologia pediatrica;
radiologia interventiva.

d) Oncologia:

oncologia generale;
epidemiologia;
anatomia patologica;
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari;
chemioterapia antiblastica;
patologia non oncologica del paziente neoplastico;
oncologia medica;
chirurgia oncologica.

e) Radioterapia clinica:

basi biologiche della radioterapia;
dosimetria e piani di trattamento;
radioterapia clinica;
tecniche a fasci collimati;
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica;
tecnologie avanzate in radioterapia.

Art. 633. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . . . ore 60
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiobiologia ed effetti biologici di energie alternative . . . . . . » 50

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale per immagini . . . . . . » 100
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° *Anno* - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 100):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 25
tecnologia della strumentazione . . . » 75

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

protezionistica (strumentazione e tecnica) » 20
biologia dei mezzi di contrasto e dei farmaci . . . . » 30

Diagnostica per immagini (ore 250):

formazione ed elaborazione analogica e digitale di immagini . . . . » 25
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini » 25
tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini » 25
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) » 75
neuroradiologia » 50
radiologia pediatrica » 25
radiologia interventiva » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Fisica e tecnica (ore 25):

organizzazione e gestione dei servizi, controlli di qualità . . . . ore 25

Diagnostica per immagini (ore 375):

tecniche roentgenologiche ed altre tecniche di formazione di immagini » 125
metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) » 250

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

Diagnostica per immagini (ore 400):

metodologia clinica (nella diagnostica per immagini dei vari organi ed apparati) ore 400

Monte ore elettivo: ore 400.

2° *Anno* - indirizzo in radioterapia oncologica:

Fisica e tecnica (ore 50):

matematica, fisica, statistica e informatica . . . . ore 10
tecnologia della strumentazione . . . » 40

Biologia, protezionistica e danni iatrogeni (ore 50):

radiopatologia clinica . . . . ore 50

Diagnostica per immagini (ore 100):

indagini strumentali diagnostiche » 50
anatomia e fisiologia nella diagnostica per immagini . . . . » 50

Oncologia (ore 100):

oncologia generale. . . . . » 20
anatomia patologica. . . . . » 20
epidemiologia . . . . » 5
indicazioni dei mezzi di terapia e decisioni multidisciplinari. . . . . » 30
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 25

Radioterapia clinica (ore 100):

basi biologiche della radioterapia . . » 30
dosimetria e piani di trattamento. . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo in radioterapia oncologica:

Oncologia (ore 150):

oncologia medica . . . . ore 70
chirurgia oncologica. . . . . » 30
patologia non oncologica del paziente neoplastico . . . . » 50

Radioterapia clinica (ore 250):

radioterapia clinica . . . . » 100
tecniche a fasci collimati . . . . » 75
tecniche di brachiterapia e di terapia metabolica . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in radioterapia oncologica:

Radioterapia clinica (ore 400):

radioterapia clinica . . . . ore 300
tecnologie avanzate in radioterapia . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 634. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori e laboratori:

indirizzo in radiodiagnostica e scienze delle immagini:

sale di diagnostica dei vari organi ed apparati con energie non ionizzanti; sale di diagnostica radiologica; laboratori di manipolazione materiale fotoradiografico;

indirizzo in radioterapia oncologica:

reparti di degenze in radioterapia oncologica; reparti di radioterapia, con fasci collimati; reparti di brachiterapia; reparti di radioterapia metabolica; laboratori annessi; ambulatori; sale di diagnostica radiologica e per immagini relative alla centratura e programmazione dei trattamenti radianti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5620

DECRETO 28 settembre 1989.

Modificazioni agli articoli da 804 a 807 dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 12 giugno 1986; del consiglio di amministrazione in data 19 settembre 1986; del senato accademico in data 20 settembre 1986 che hanno approvato la modifica di statuto per la seconda scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 30 aprile 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 804 a 807, relativi alla scuola di specializzazione in virologia, sono soppressi.

Dopo l'art. 803, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia:

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 804. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;
b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 805. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 806. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia di Bologna.

Art. 807. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 808. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;
b) batteriologia;
c) virologia;
d) micologia;
e) parassitologia;
f) immunologia;
g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;
h) agenti antimicrobici;
i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 809. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:

immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:

biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 810. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi.

I° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia	ore	30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi	»	50
strumentazione di laboratorio	»	20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica	»	60
genetica batterica	»	50
batteriologia speciale	»	100

Virologia (ore 60):

virologia generale	»	60

Micologia (ore 30):

micologia generale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° *Anno:*

Batteriologia (ore 150):

batteriologia speciale . . . . ore 150

Virologia (ore 100):

virologia speciale . . . . » 100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia. . . . . » 20
protozoologia . . . . » 30

Immunologia (ore 50):

immunologia . . . . » 50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia ore 50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici. . . . . » 70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive » 50
microbiologia clinica . . . . » 200

Micologia (ore 30):

micologia speciale . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica . . . . ore 200
criteri generali per la terapia antimicrobica . . . . » 50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali . . . . » 100

Immunologia (ore 50):

sierologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente . . . . ore 50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

micrometodi in microbiologia clinica » 50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. ore 50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologia . . . . » 50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche . . . . » 150
tecniche immunologiche e sierologiche » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

automazione e computerizzazione in microbiologia clinica . . . . ore 50

Microbiologia applicata (ore 70):

microbiologia industriale . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici . . . . » 20
tecniche virologiche . . . . » 100
tecniche micologiche . . . . » 30
tecniche parassitologiche . . . . » 30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 811. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di diagnostica microbiologica, virologica, parassitologica e micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il Consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 28 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 337, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato».

Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 337, recante: «Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1989.

89A5677

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Monastier ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso del 31 agosto 1989, prot. n. 3016, la scuola media statale di Monastier (Treviso) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore e di due registratori del valore complessivo di L. 928.000 offerto dal G.A.V.S. (Gruppo autonomo volontari sangue) di Monastier.

89A5635

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Mozzaniga ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo del 20 settembre 1989, prot. n. 2340, la scuola media statale «L. da Vinci» di Mozzaniga (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Mozzaniga la somma di L. 3.000.000 da destinare per le spese scolastiche.

89A5636

Autorizzazione alla scuola media statale «Muzio de Tommasini» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste in data 7 ottobre 1989, prot. n. 3B/3.1/541, la scuola media statale «Muzio de Tommasini» di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Trieste consistente in attrezzature audiovisive: un TVC Philips-Rubens L. 735.000; due VCR Funai - 5400 L. 590.000; due radioriproduttori cassette AM/FM L. 65.000; un radioregistratore stereo Mitsubishi L. 305.000; un videomovie - SVC-GRC7 L. 2.584.000; trentatre cassette audio per registrazione magnetica HF 90 Sony a L. 2.000 ciascuna, per un totale di L. 5.449.650 IVA compresa.

89A5637

Autorizzazione alla scuola media statale «Virgilio» di Lugagnano Val d'Arda ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Piacenza del 29 ottobre 1988, prot. n. 4329, la scuola media statale «Virgilio» di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) è stata autorizzata ad accettare dalle signore Fernanda Arduini, Ada Botti, Luciana Scsenna la somma di L. 2.000.000 investita in due certificati di credito del Tesoro decennali di L. 1.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio in memoria della prof.ssa Bussacchini Maria Teresa.

89A5638

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica al «Seminario diocesano della diocesi di Nardò-Gallipoli», in Nardò

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1989, registro n. 63 Interno, foglio n. 38, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica ed approvato lo statuto al «Seminario diocesano della diocesi di Nardò-Gallipoli», avente sede in Nardò (Lecce), via Incoronata n. 4, e vengono contestualmente soppressi il «Seminario vescovile di Nardò», avente sede in Nardò (Lecce), ed il «Seminario vescovile di Gallipoli», avente sede in Gallipoli (Lecce).

89A5641

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto finanziario milanese S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1989 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto finanziario milanese S.p.a.», con sede in Milano, è preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, con studio in Roma, via del Tritone, 46;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone, 14.

89A5633

Nomina del comitato di sorveglianza preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1989 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli il 9 novembre 1939, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, con studio in Roma, via del Tritone, 46;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone, 14.

89A5634

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986 di concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1989, registro n. 49 Difesa, foglio n. 75, è stata disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 29 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1986, registro n. 33 Difesa, foglio n. 114, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, è rettificato nella parte relativa alla motivazione della medaglia d'argento al valor militare, per attività partigiana, concessa in favore del comune di Sulmona: da: «Attraverso, poi l'aiuto prestato ... (*Omissis*) a: La città di Sulmona, con l'apporto eccezionale del comune di Campo di Giove, ed in fraterna collaborazione con gli abitanti della «Conca di Sulmona», ebbe a prestare notevole aiuto alle migliaia di prigionieri alleati, che, fuggiti dopo l'8 settembre 1943 dal locale campo di concentramento, furono posti in salvo nonostante le più feroci rappresaglie dell'invasore, alimentando la fiaccola della solidarietà e della fraternità fra gli uomini di ogni razza e nazionalità. -- Sulmona, 27 agosto 1943 - 9 giugno 1944».

89A5678

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

matematica per economisti.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di ingegneria:

principi di ingegneria ambientale.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di matematiche I.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

dottrina generale del processo.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcolo numerico e programmazione.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria:

idraulica;
tecnologia delle acque di approvvigionamento e di rifiuto I.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:

diritto e legislazione urbanistica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di agraria:

sistemazioni idraulico forestali;
frutticoltura tropicale e sub-tropicale.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di geometria superiore.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A5630

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stata prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fimap*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 28 febbraio 1985:

periodo: dal 27 agosto 1989 al 26 febbraio 1990;
CIPI 29 maggio 1980: dal 10 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Center Craft*, con sede in Roma-Fiumicino e stabilimento di Roma-Fiumicino, licenziati dal 10 luglio 1985:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 28 settembre 1982: dal 3 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Italcemar*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 27 settembre 1985 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tralme*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 30 gennaio 1986 al 24 gennaio 1989:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 23 gennaio 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cer.It. Ceramiche italiane*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 22 settembre 1985:

periodo: dal 15 marzo 1989 al 14 settembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 31 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimento di Tivoli (Roma), licenziati dal 18 aprile 1985 al 9 gennaio 1989:

periodo: dal 9 luglio 1989 all'8 gennaio 1990;
CIPI 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.C.M. Minturno contenitori metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Scauri di Minturno (Latina), licenziati dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 19 marzo 1989 al 18 settembre 1989;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Plastica Morolo*, con sede in Morolo (Frosinone) e stabilimento di Morolo (Frosinone), licenziati dal 14 marzo 1986 all'8 settembre 1988:

periodo: dall'8 marzo 1989 al 7 settembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cida*, con sede in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), licenziati dal 1° novembre 1987 al 13 maggio 1988:

periodo: dal 3 novembre 1988 al 2 maggio 1989;
CIPI 23 aprile 1987: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sata Torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 29 maggio 1986 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 22 novembre 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore editoria di informazione quotidiana, operanti in provincia di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 18 maggio 1988 al 17 novembre 1988:
CIPI 6 agosto 1977: dal 1° luglio 1976;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1977.

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Editoria di informazione quotidiana, operanti in provincia di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 18 novembre 1988 al 17 maggio 1989;
CIPI 6 agosto 1977: dal 1° luglio 1976;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1977.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Halesus Faience*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), licenziati dal 12 luglio 1986:

periodo: dal 5 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 15 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B.L. Industria bottoni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Cornate d'Adda (Milano), a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 3 ottobre 1988:
CIPI 4 novembre 1987: dal 1° marzo 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore articoli da campeggio, operanti in comune di Ascoli Piceno, a decorrere dal 5 novembre 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 novembre 1988 al 1° maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: con effetto dal 30 settembre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore articoli da campeggio, operanti in comune di Ascoli Piceno, a decorrere dal 5 novembre 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 maggio 1989 al 1° novembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 settembre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *Soc. Lanificio d'Ambrosio*, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), licenziati dal 16 gennaio 1987 all'11 gennaio 1989:

periodo: dall'11 luglio 1989 al 10 gennaio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

19) Lavoratori dell'azienda *Soc. Marconimp di Conticelli Pietro*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 28 aprile 1989 al 27 ottobre 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 20 dicembre 1983:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 7 giugno 1985 al 24 febbraio 1988:

periodo: dal 23 agosto 1988 al 22 febbraio 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 7 giugno 1985 al 24 febbraio 1988:

periodo: dal 23 febbraio 1989 al 22 agosto 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Technospes international*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 2 luglio 1984:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. G.I.P. Graphitalia imballaggi Paliano*, con sede in Roma e stabilimento di Paliano (Frosinone), licenziati dal 21 gennaio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 21 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mondial ceramica italiana*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), licenziati dal 1° febbraio 1985:

periodo: dal 25 luglio 1989 al 24 gennaio 1990;
CIPI 28 marzo 1985: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Palumbo Sante*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 22 febbraio 1985:

periodo: dal 23 agosto 1989 al 22 febbraio 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 22 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura ceramica onda*, con sede in Milano e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo), licenziati dal 7 agosto 1985:

periodo: dal 5 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 6 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.A. Società italiana alimenti*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Rotella (Ascoli Piceno), licenziati dal 7 aprile 1988 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 13 aprile 1989 al 12 ottobre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 15 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. S. Maria ad Rupes*, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo), licenziati dall'11 luglio 1985:

periodo: dal 15 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lanificio S. Francesco*, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), licenziati dal 23 luglio 1988:

periodo: dal 28 luglio 1989 al 27 gennaio 1990;
CIPI 10 luglio 1985: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Honeconf*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta), licenziati dal 9 dicembre 1985:

periodo: dal 13 giugno 1989 al 12 dicembre 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 19 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimenti di Capena (Roma) e Frosinone, licenziati dal 25 novembre 1988 al 1° giugno 1989:

periodo: dal 2 giugno 1989 al 1° dicembre 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Simod Italia*, con sede in Legnaro (Padova) e stabilimento di Legnaro (Padova), licenziati dal 7 maggio 1988 al 5 novembre 1988:

periodo: dal 6 novembre 1988 al 5 maggio 1989;
CIPI 2 maggio 1989: dall'11 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Cigno*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo), licenziati dal 27 febbraio 1989 al 31 agosto 1989:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Si.Pre. Società industria prefabbricati edilizia*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine), licenziati dal 29 agosto 1988 al 28 febbraio 1989:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industrie tessili Roberto Zoratto*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine), licenziati dal 25 novembre 1988:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 27 novembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 3 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 28 giugno 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 4 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 28 giugno 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 4 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maestri carnici dell'Ampezzano*, con sede in Ampezzano (Udine) e stabilimento di Ampezzano (Udine), licenziati dal 24 settembre 1988 al 25 marzo 1989:

periodo: dal 26 marzo 1989 al 25 settembre 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Agostino Cane*, con sede in Novara e stabilimento di Omegna (Novara), licenziati dal 4 novembre 1988:

periodo: dal 6 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vetromeccaniche italiane*, con sede in Genova e stabilimento di Serra Riccò (Genova), licenziati dal 26 novembre 1988 al 25 maggio 1989:

periodo: dal 26 maggio 1989 al 25 novembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rivolta e Crivelli*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Roma, licenziati dal 16 novembre 1985:

periodo: dal 16 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica S. Antonio*, con sede in Cerredolo di Toano (Reggio Emilia) e stabilimento di Cerredolo di Toano (Reggio Emilia), licenziati dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 15 aprile 1989 al 14 ottobre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *Soc. Va.Mar.*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dal 18 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori dell'azienda *Soc. Va.Mar.*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 10 aprile 1989 al 9 ottobre 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dal 18 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Moldiam*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 12 ottobre 1988 al 13 aprile 1989:

periodo: dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cumini*, con sede in Cassacco (Udine) e stabilimento di Cassacco (Udine), licenziati dal 30 ottobre 1985:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tropic*, con sede in Moimacco (Udine) e stabilimento di Moimacco (Udine), licenziati dal 26 settembre 1985:

periodo: dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Pastore*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria), licenziati dal 9 febbraio 1985:

periodo: dall'11 agosto 1988 al 10 febbraio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Biutibell*, con sede in Stradella (Pavia) e stabilimento di Stradella (Pavia), licenziati dal 21 maggio 1988 al 21 novembre 1988:

periodo: dal 22 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 28 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Biutibell*, con sede in Stradella (Pavia) e stabilimento di Stradella (Pavia), licenziati dal 21 maggio 1988:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 21 novembre 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 28 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 7 ottobre 1985:

periodo: dal 7 aprile 1989 al 6 ottobre 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lenco Italia*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dal 4 aprile 1986:

periodo: dal 5 ottobre 1989 al 4 aprile 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 5 aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Confezioni in maglieria esterna e intimo*, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 4 giugno 1988 al 3 dicembre 1988;
CIPI 14 ottobre 1981: con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

54) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Confezioni in maglieria esterna e intimo*, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 4 dicembre 1988 al 3 giugno 1989;
CIPI 14 ottobre 1981: con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

55) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Produzione di calce idrata*, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 maggio 1988 al 28 novembre 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: con effetto dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

56) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Produzione di calce idrata*, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: con effetto dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

57) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessitura di Marano*, con sede in Marano Ticino (Novara) e stabilimento di Marano Ticino (Novara), licenziati dal 29 marzo 1983 al 4 settembre 1988:

periodo: dal 4 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

58) Lavoratori dell'azienda *Soc. Domopak*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 21 agosto 1983 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 27 aprile 1989 al 26 ottobre 1989;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 5 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984.

59) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Renx Italia*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 28 novembre 1983 al 5 febbraio 1989:

periodo: dal 5 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

60) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lombarda fertilizzanti*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia), licenziati dal 29 novembre 1983:

periodo: dal 9 marzo 1989 all'8 settembre 1989;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

61) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arcolor*, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e stabilimento di Pontecorvo (Frosinone), licenziati dal 19 febbraio 1984 al 30 ottobre 1988:

periodo: dal 29 aprile 1989 al 28 ottobre 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

62) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Cartario-Cartotecnico*, operanti in comune di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 aprile 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
CIPI 28 marzo 1985: con effetto dal 15 febbraio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

63) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Cartario-Cartotecnico*, operanti in comune di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 aprile 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 ottobre 1988 al 15 aprile 1989;
CIPI 28 marzo 1985: con effetto dal 15 febbraio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

64) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Radici Sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 25 agosto 1984 al 7 febbraio 1989:

periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

65) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Igam*, con sede in Montecarotto (Ancona) e stabilimento di Montecarotto (Ancona), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

66) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Igam*, con sede in Montecarotto (Ancona) e stabilimento di Montecarotto (Ancona), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 5 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

67) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Igam*, con sede in Montecarotto (Ancona) e stabilimento di Montecarotto (Ancona), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 6 dicembre 1988 al 5 giugno 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

89A5571

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceat, Pneumatici*, con sede in Torino e filiale di vendita nazionale di Settimo Torinese (Torino).

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale, legge n. 143/1985;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino) e filiali di vendita nazionali di None (Torino), Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta).

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale, legge n. 143/1985;
CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ipra*, con sede in Torino e magazzini di Torino, Pianezza (Torino) e S. Giorgio Canavese (Torino).

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Manifattura Rotondi*, con sede in Milano e stabilimenti di Novara e Varallo Sesia (Vercelli).

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;

5) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino).

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale, legge n. 143/1985;
CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Multibox Valdostana*, con sede in Sarre (Aosta) e stabilimenti di Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano) e Pollein (Aosta).

periodo: dal 15 maggio 1989 al 15 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979;
fallimento del 15 luglio 1986;
CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 15 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Filseta Valchisone - Gruppo Cascami*, con sede in Perosa Argentina (Torino) e stabilimento di Perosa Argentina (Torino).

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987: dal 26 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Magliola Antonio & Figli*, con sede in Santhià (Vercelli) e stabilimento di Santhià (Vercelli).

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Rivoira*, con sede in Torino - Unità nazionali.

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. P.E.M. - Produzioni elettromeccaniche* dal 22 dicembre *Nuova Paneletric S.p.a.*, con sede in Cameri (Novara) e stabilimenti di Cameri (Novara) e Cantieri di Roma.

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 29 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), legge n. 675/1977 sino al 22 marzo 1988.

11) *S.p.a. Cartiera Pirinoli*, con sede in Roccavione (Cuneo) e stabilimento di Roccavione (Cuneo):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. 3 M Italia - Gruppo 3 M Italia*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) - unità nazionali:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Terrestre marittima*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia.

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riconversione aziendale;
CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.n.c. OMTES - Officina meccanica tranciatura e stampaggi & C.*, con sede in Vezzano Ligure, (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure, località Lagoscuro Ceparana (La Spezia):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. OMTES - Officina meccanica tranciatura e stampaggi & C.*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure, località Lagoscuro Ceparana (La Spezia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale;
CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Iplom*, con sede in Genova e stabilimento di Busalla (Genova):

periodo: dal 12 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 14 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

5) S.r.l. *Riviermetal*, con sede in Cisano sul Neva (Savona) e stabilimento di Cisano sul Neva (Savona):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale, legge n. 301/1979;
fallimento dell'11 gennaio 1988;
CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cotorossi - Cotonificio Rossi industria tessile*, con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 3 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. S.A.I.R.*, con sede in Borso del Grappa (Treviso) e stabilimento di Borso del Grappa (Treviso):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. S.A.I.R.*, con sede in Borso del Grappa (Treviso) e stabilimento di Borso del Grappa (Treviso):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Calzaturificio Montebello di Sartor Rino & C.*, con sede in Montebelluna (Treviso) e stabilimento di Montebelluna (Treviso):

periodo: dal 24 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 24 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. Calzaturificio Montebello di Sartor Rino & C.*, con sede in Montebelluna (Treviso) e stabilimento di Montebelluna (Treviso):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 24 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Stefania*, con sede in Farra di Soligo (Treviso) e stabilimento di Farra di Soligo (Treviso):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Stefania*, con sede in Farra di Soligo (Treviso) e stabilimento di Farra di Soligo (Treviso):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 22 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Volani E.B.S.* ora *E.B.S.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 14 giugno 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Volani E.B.S.* ora *E.B.S.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 15 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge n. 301 1979;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Editoriale stampa triestina*, con sede in Trieste e stabilimenti di Gorizia e Trieste:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - articoli 35 e 37, legge n. 416 1981;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Concerie Cogolo*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimento di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cogolo Udine*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine) e stabilimenti di S. Giorgio di Nogaro (Udine) e Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cogolo Engineering*, con sede in Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale;
CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 28 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle sottoelencate aziende del gruppo Ing. C. Olivetti & C.:

1) S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. - Ivrea (Torino);

2) S.p.a. Alitec - Marcianise (Caserta);

3) S.p.a. Baltea - Ivrea (Torino);

4) S.p.a. Balteadisk - Arnad (Aosta);

5) S.p.a. B.T.r. elettronica - Milano;

6) S.p.a. Circuiti Stampati Italia - Venaria Reale (Torino);

7) S.p.a. CIS - Ivrea (Torino);

8) S.r.l. Da Progetti - Roma (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);

9) S.p.a. Dating - Milano (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);

10) S.r.l. Dating impianti - Milano (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);

11) S.p.a. Diaspronsud - Pozzuoli (Napoli);

12) S.r.l. D.I.W.S. Plastic - Abbiategrasso (Milano);

13) S.p.a. Elea - Ivrea (Torino);

14) S.p.a. Eleprint - Ivrea (Torino);

15) S.p.a. Indesit elettronica - Ivrea (Torino);

16) S.p.a. Immobiliare Ivrea S. Giovanni - Ivrea (Torino);

17) S.p.a. Lart - Ivrea (Torino);

18) S.p.a. Lexikon - Ivrea (Torino);

19) S.p.a. Mael Computer - Carsoli (L'Aquila) (successivamente incorporata per fusione nella Mael S.p.a.);

20) S.p.a. Mael sistemi - Carsoli (L'Aquila) (ora Mael S.p.a., per variazione della denominazione sociale);

21) S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco - Ivrea (Torino);

22) S.p.a. Modinform - Marcianise (Caserta);

23) S.p.a. Nord Elettronica - Altare (Savona);

24) S.p.a. OCU-PPL - Marcianise (Caserta) (ora Olivetti prodotti industriali S.p.a. per variazione denominazione sociale);

25) S.p.a. Olivetti - Canon industriale - Ivrea (Torino);

26) S.p.a. Olivetti Peripheral Equipment - Ivrea (Torino);

27) S.p.a. Olivetti Synthesis - Ivrea (Torino);

28) S.p.a. Olivetti telecomunicazioni - Pozzuoli (Napoli);

29) S.p.a. Olivetti Value Services - Ivrea (Torino);

30) S.p.a. Olteco Olivetti telecomunicazioni - Ivrea (Torino);

31) S.p.a. Osai A.B. - Ivrea (Torino);

32) S.p.a. Prodest International - Ivrea (Torino) (sorta con personale precedentemente in forza alla Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.);

33) S.p.a. Selin - Genova;

34) S.p.a. S.I.A.B. Italia - Ivrea (Torino);

35) S.p.a. Sixel - Ivrea (Torino) (limitatamente ai lavoratori ex dipendenti dalla Olteco Olivetti telecomunicazioni S.p.a. di Ivrea (Torino) a decorrere dal 1° gennaio 1989);

36) S.p.a. S.O.A.B. - Sistemi automaz. bancaria - Ivrea (Torino) (successivamente incorporata per fusione nella Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.);

37) S.p.a. Società gener. elastomeri - Sant'Olcese (Genova);

38) S.p.a. Tecnosafe - Ivrea (Torino);

39) S.p.a. Tecnost - Ivrea (Torino);

40) S.p.a. Tecnotime - Ivrea (Torino) (ora Dating S.p.a., per variazione di denominazione sociale);

41) S.p.a. Tecnotur - Zola Predosa (Bologna);

42) S.p.a. Tecsinter - Ivrea (Torino);

43) S.p.a. Teknecomp - Cavaglia (Vercelli),

è prolungata al 29 maggio 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 in favore di diciotto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari mensa aziendale presso Simmel, occupati presso lo stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori ed una riduzione dell'orario di lavoro da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di undici lavoratori a part-time, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1986 al 30 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1989 in favore di cinquantanove operai dipendenti dalla S.a.s. Fratelli Bocchio & C. di Vercelli, occupati presso lo stabilimento di Vercelli, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 8,20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 ottobre 1988 al 23 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1989 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i sottoelencati sei impiegati dipendenti dalla S.p.a. Ele-Electroconsult di Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano:

Garotta Alberto, con riduzione di orario da 40 a 24 ore settimanali dal 1° settembre 1987 al 23 luglio 1989;

Picca Cesare, con riduzione di orario da 40 a 24 ore settimanali dal 1° ottobre 1987 al 30 novembre 1987;

Perdomini Romano, con riduzione di orario da 40 a 24 ore settimanali dal 25 gennaio 1988 al 23 luglio 1989;

Boccato Fabio, con riduzione di orario da 40 a 24 ore settimanali dal 25 gennaio 1988 al 23 luglio 1989;

Boniardi Venera, con riduzione di orario da 40 a 24 ore settimanali dal 20 ottobre 1988 al 23 luglio 1989;

Mensolesi Valentino, con riduzione di orario da 40 a 24 ore settimanali dal 26 gennaio 1988 al 23 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989 in favore di cinquantotto operai dipendenti dalla S.p.a. Filatura di S. Lorenzo, con sede in Visnadello (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Visnadello (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 agosto 1989 al 26 agosto 1990.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1989 in favore di centosessantasette dipendenti dalla S.p.a. Fenicia occupati presso lo stabilimento di Palermo, per i quali sono stati stipulati due contratti collettivi aziendali che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 maggio 1988 al 21 maggio 1990.

89A5572

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Petralia Soprana e Sondalo

Con D.A. 20 giugno 1989, n. 0403, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio aziendale di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 1.972,75 circa identificato in catasto del comune censuario di Petralia Soprana (Palermo) al foglio n. 18, particelle 962, 964 e 966.

Con D.A. 23 novembre 1989, n. 3469/B.I. MI 73, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale della superficie di mq 1279 sito in fregio alla strada statale n. 38 «dello Stelvio» identificato presso il catasto terreni del comune di Sondalo al foglio n. 16, mappali n. 397 e n. 491.

89A5610

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aurelιana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100892870) L. 1.000